

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

**Gentile Associato,**

L'agenzia delle Entrate ha reso disponibile ieri sera, sul proprio sito internet il **contributo a fondo perduto** previsto dall'articolo 1 del decreto Sostegni (DL 41/2021).

L'istanza per richiedere l'erogazione del contributo a fondo perduto dovrà essere trasmessa in via telematica a partire dal **30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021**.

### **Beneficiari**

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto sia dai **titolari di reddito agrario** che dai **percettori di reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo** che nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il 2019 per le persone fisiche e per le società con esercizio coincidente con l'anno solare) hanno realizzato **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro**.

In continuità con la normativa precedente, invece, l'accesso alla misura viene precluso sia a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno cessato l'attività sia a chi l'ha avviata successivamente.

Il contributo, inoltre, è consentito soltanto ai soggetti che hanno subito danni rilevanti a causa della pandemia, requisito identificato in una **diminuzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nell'anno precedente**.

La suddetta condizione deve essere rispettata anche dai soggetti che hanno optato per il regime forfettario di determinazione del reddito; non è richiesto il rispetto del suddetto requisito a coloro che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

### **Il calcolo del fatturato**

Le istruzioni al modello, in relazione all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, forniscono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

## **Il contributo spettante**

Alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019, si applica il **coefficiente «dimensionale»** previsto dalla norma, variabile a seconda del volume dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 (più precisamente nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto), ovvero:

- il 60% se esso non supera 100.000 euro;
- il 50% se è maggiore di 100.000 ma non di 400.000 euro;
- il 40% se oltrepassa 400.000 ma non 1 milione di euro;
- il 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- il 20% se supera 5 milioni ma non 10 milioni di euro.

Per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, la differenza va calcolata facendo riferimento alla media dei mesi successivi a quello di attivazione.

Il contributo non può superare il valore di 150.000 euro; spetta un ammontare minimo di 1.000 per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

## **La trasmissione**

L'istanza sarà solo telematica e potrà essere presentata anche avvalendosi dell'ausilio di un intermediario abilitato. Per predisporre e trasmettere la domanda, si potrà usare la procedura web nell'area riservata del portale «Fatture e corrispettivi» dell'agenzia delle Entrate.

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L'esito delle due elaborazioni sarà comunicato con ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l'istanza.

Nel periodo previsto per la trasmissione, i contribuenti possono inviare istanze sostitutive di quelle già inviate, oppure trasmettere una apposita revoca dell'istanza, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine ultimo per l'invio delle istanze.

## **Modalità di fruizione del contributo**

Il richiedente deve indicare alternativamente se l'importo totale del contributo a fondo perduto spettante venga erogato tramite **accredito su conto corrente** o intende optare per il riconoscimento dell'intero contributo sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia

## **Controlli**

L'Agenzia delle entrate procederà al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n.600/1973) ed effettuerà ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmetterà alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

**Per A.GI.SCO.**

**Dott. Francesco Lerro**